

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4713 del 23/09/2021
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN). PROCEDIMENTO RN21A0006 - RICHIEDENTE: BERNARDI DOMENICO.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4846 del 22/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN).
PROCEDIMENTO RN21A0006 - RICHIEDENTE: BERNARDI DOMENICO.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*) e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;

- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

PREMESSO che il Sig. Bernardi Domenico, (C.F. BRN DNC 37E06 L797Y), ha presentato in data 14/05/2021, registrata in pari data al prot. Arpa PG/2021/76315, istanza di concessione per il prelievo di acque SOTTERRANEE da un pozzo lago in loc. Villa verucchio del Comune di Verucchio (RN) irrigazione di soccorso - **Procedimento RN21A0006**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo verrà esercitato mediante un pozzo-lago di profondità di 2,40 m. dal piano di campagna e diametro 4.000 mm. ubicato in Comune di Verucchio (RN) su terreno distinto catastalmente al C.F. al foglio 8 antistante la particella 83;
- la portata massima richiesta è di 2,50 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi 5.000,00 m³/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso "irrigazione agricola" di soccorso;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente, in quanto il canale consortile al momento non è utilizzabile per i lavori di sistemazione della briglia di Ponte Verucchio in corso;

PRESO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 170 del 09/06/2021 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- che l'area demaniale in questione ricade all'interno di un Sito di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia") e che pertanto il S.A.C. di Rimini, con nota PG/2021/81864 del 24/05/2021, ha richiesto la pre-valutazione di incidenza ambientale all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, ai sensi dell'art.2 comma 2 della L. R. 7/2004, secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1191/2007, richiesta trasferita per competenza al Servizio Aree Protette della Regione Emilia Romagna;
- della nota del 08/09/2021, registrata in pari data al prot. Arpa PG/2021/138479, con la quale il Servizio Aree Protette della Regione Emilia Romagna, ha espresso le proprie valutazioni favorevoli con le prescrizioni cui il Concessionario dovrà attenersi nell'esercizio della concessione, riportate nell'allegato disciplinare di concessione;
- della nota del 09/06/2021, registrata in pari data al prot. Arpa PG/2021/90606, con la quale la Provincia di Rimini esprime il proprio parere favorevole al rilascio della concessione;
- della nota del 08/07/2021, registrata in pari data al prot. Arpa PG/2021/107395, con la quale l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile esprime il proprio Nulla Osta Idraulico con le prescrizioni cui il Concessionario dovrà attenersi nell'esercizio della concessione, riportate nell'allegato disciplinare di concessione favorevole al rilascio della

concessione;

- della nota del 29/6/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/102097, con la quale il Consorzio di Bonifica dichiara che al momento i lavori di sistemazione della Briglia di Ponte Verucchio sono in corso di ultimazione e rimanda ad Arpae valutazioni in merito alla richiesta di concessione ;

CONSIDERATO:

- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "irrigazione agricola" di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali ed in particolare della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po "Direttiva derivazioni" utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Conoide Marecchia - libero" (cod. 2280ER-DQ1-CL), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 "scarso";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato", essendo il prelievo uguale a 3.550 m³/anno con portata massima pari a 2,5 l/s
- dati:
 1. la subsidenza accettabile, essendo i valori medi 2006-2011 inferiori a -10 mm/anno, compresi tra -5 e -2,5mm/anno;
 2. la soggiacenza media 2010-2012 della falda in equilibrio(inferiore ai 10 m dal piano campagna);
 3. il trend piezometrico medio 2002-2012 in diminuzione (con valori inferiori a -0,2)
- il corpo idrico, localmente, risulta a " criticità media";
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella "Direttiva Derivazioni" , l'ambito di rischio in cui ricade il prelievo è R (Repulsione), con derivazione dei volumi emunti compatibile, fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta all'art. 4 del disciplinare di concessione e l'installazione di un misuratore dei volumi emunti;
- dal confronto fra il prelievo richiesto e quello stimabile in base all'uso (olivo) e al metodo di irrigazione (a scorrimento), ai sensi della DGR 1415/2016, risultando sovrabbondante, è stata valutata una congruità del volume annuo di prelievo da concedere pari a 3.550 m³ invece dei 5.000 m³ inizialmente richiesti;

STABILITO CHE

- ai sensi della nota del 08/09/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/138479, del Servizio Aree Protette della Regione Emilia Romagna, è vietato prosciugare il bacino dove avviene il prelievo;
- il canone per l'uso "irrigazione agricola", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €.12,24 (euro dodici/24),ogni 3000 m³;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto al versamento della somma di €. 195,00 a titolo di spese istruttorie in data 13/05/2021 integrato in data 16/9/2021;
- ha provveduto in data 16/09/2021 al pagamento del canone pari ad €. 14,48 (euro quattordici/48);
- ha provveduto in data 16/09/2021 al versamento della somma di €250,00 (euro duecentocinquanta/00) a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2021/139560 del 10/09/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi degli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni 10 (dieci) fino alla data del 31/12/2030, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Sig. Bernardi Domenico, (C.F. BRN DNC 37E06 L797Y) , fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione per il prelievo di acque sotterranee da un pozzo-lago in loc. Villa Verucchio del Comune di Verucchio (RN) per una portata massima di 2,5 l/s ed un volume massimo di prelievo di 3.550 m³ ad uso "irrigazione agricola" in alternativa alla disponibilità di distribuzione del canale consortile - **Procedimento RN21A0006**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone in €. 14,48 (euro quattordici/48), dando atto che il canone è stato versato in data 16/09/2021;
5. di fissare in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;

7. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
9. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
10. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata al Sig. Bernardi Domenico, (C.F. BRN DNC 37E06 L797Y) , per la derivazione di acque sotterranee ad uso “irrigazione agricola” nel comune di Verucchio (RN)- **Procedimento RN21A0006**.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea sarà esercitato mediante motopompa mobile ubicata presso un pozzo lago della profondità di m. 2,4 in loc. Villa Verucchio del Comune di Verucchio(RN) su area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 8 antistante la particella 83 su area di proprietà del Demanio Idrico aventi le seguenti coordinate geografiche:

- UTM RER X = 774.022 Y = 878.221.
- Corpo Idrico: “Conoide Marecchia - libero” (cod. 2280ER-DQ1-CL).

La risorsa richiesta è concessa per irrigazione agricola di soccorso in alternativa alla disponibilità di distribuzione del canale consortile.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 2,5 l/s ;**
- **volume annuo di prelievo: 3.550 m³/annui;**

Il Concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi dei casi previsti dall’art. 30 del R.R. n. 41/2001, venga reso noto dal Servizio concedente, anche con disposizione diffusa mediante comunicati stampa o affissione all’Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E’ vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L’inosseranza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
5. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4 MISURAZIONE DEI PRELIEVI

1. Il Concessionario è tenuto ad installare ed a mantenere in efficienza idoneo e tarato dispositivo per la misurazione del volume di acqua derivata ed a trasmettere ad Arpae - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, un report relativo ai dati rilevati.
2. Il Concessionario è tenuto a rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. Dovrà essere comunicato tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino.

ART. 5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è **rilasciata fino al 31 dicembre 2030**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;

3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART 9

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta:

- A) alle prescrizioni dettate dal **Servizio Aree Protette della Regione Emilia Romagna** con nota del 08/09/2021, assunta in pari data al prot. Arpae PG/2021/138479, con la quale ha stabilito la seguente prescrizione:

1. è vietato prosciugare il bacino da dove avviene il prelievo idrico.

B) alle prescrizioni dettate dall'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Rimini** con determinazione dirigenziale n. 2177/2021, del 24/06/2021 di seguito riportate:

a) *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per autorizzare l'occupazione.*

b) *L'impresa o l'ente esecutore dovranno dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 051-4689631), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.*

c) *Ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini.*

d) *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.*

e) *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, e per il deposito di materiali e/o rifiuti.*

f) *Si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;*

di dare atto inoltre che:

a) Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTe-PC, in particolare e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

b) ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

c) Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);

d) È compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

e) E' a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;

f) ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

g) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa di indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

h) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.